
SENTENZA

Tribunale - Brindisi, 31/05/2021, n. 817

Intestazione

Tribunale di Brindisi

Sezione civile

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

R.G. N. 1597/2014

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1597/2014 R.G., avente a oggetto "appello avverso sentenza del Giudice di Pace", vertente

tra

UCI Ufficio Centrale Italiano, (omissis), in persona del suo legale rappresentante p.t., appresentato e difeso dall'avv. Melpignano Vito Antonio presso il cui studio in Ostuni (BR) alla Via (omissis) è elettivamente domiciliato;

appellante

e

Ar. Do., (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Nacci, presso il cui studio in Ceglie Messapica via (omissis) è elettivamente domiciliato;

appellato

e

Vittoria Assicurazioni SpA, (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Rosato presso il cui studio in Locorotondo (BA) alla via (omissis)

è elettivamente domiciliata;

appellata

e

Ot. Am.

appellata contumace

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ar. Do., ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di San Pietro Vernotico con due distinti giudizi (R.G. N. 705/09 e 179/11) poi riuniti, Ot. Am., quale proprietaria dell'autovettura tg (omissis), e Vittoria Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice della vettura, chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura di 4.497,83 euro per colpevole responsabilità per i danni da egli subiti in occasione di un sinistro stradale. Ha asserito che il giorno 14 giugno 2009 sulla S.P. 86 per Br. in agro di S. Pietro Vernotico l'autoveicolo dell'Ar. è stato violentemente tamponato dalla vettura Lancia Musa tg. (omissis) di proprietà e condotta da Ot. Am.;

successivamente, quest'ultimo automezzo sarebbe stato tamponato da altra autovettura Me. tg (omissis) (F) di proprietà e condotta da Ma. Co., un cittadino francese.

Costituitasi in giudizio, la società di assicurazioni ha contestato il contenuto dell'atto di citazione chiedendone l'integrale rigetto in quanto destituito di fondamento. Preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione del giudizio. Ha chiesto di essere autorizzata, in via gradata, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, ha chiesto di

considerare il nocumento per cui è causa come già integralmente risarcito e, conseguentemente, compensare le spese del giudizio.

Si è costituita Ot. Am., la quale, assumendo l'esclusiva responsabilità dell'evento infortunistico a carico del veicolo antagonista condotto dal Ma., ha concluso per il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Radicatosi il contraddittorio anche nei confronti del terzo chiamato, si è costituito l'UCI, quale ente garante per il veicolo estero Me. tg. (omissis), di proprietà del Ma., contestando ed impugnando le domande, eccezioni e deduzioni sollevate dalla S.p.A. Vittoria Assicurazioni e da Ot. Am., a sostegno della dinamica del doppio tamponamento.

Il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, con sentenza n. 409/13, ha dichiarato Ma. Co. unico responsabile del sinistro occorso, per aver tamponato i veicoli fermi incolonnati che lo precedevano, senza che alcuna responsabilità potesse essere attribuita a Ot. Am., pertanto condannando L'Ufficio Centrale Italiano al pagamento in favore dell'attore della somma di 6.605,30 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni subiti, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, della Vittoria Assicurazione e di Ot. Am..

Avverso la sentenza l'UCI ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla base dei motivi e argomentazioni proposte nel giudizio di primo grado, insistendo per l'accoglimento, in particolare rilevando che nel caso di specie non si sarebbe verificato un tamponamento c.d. "a catena" bensì di due distinti tamponamenti, con la conseguenza che l'UCI avrebbe dovuto essere considerato responsabile del risarcimento dei soli danni causati al veicolo della convenuta Ot..

Si è costituita in giudizio Vittoria Assicurazioni S.p.A., che ha impugnato e contestato l'avverso dedotto poiché infondato in fatto e diritto sul presupposto che la sentenza gravata fosse del tutto immune da doglianze e non suscettibile di riforma.

Si è costituito Ar. Do., il quale, nel richiamare le conclusioni rassegnate nel primo giudizio, ha rilevato di essere stato integralmente risarcito dall'UCI in forza della sentenza impugnata ed ha chiesto di non essere tenuto alla rifusione di somme, neppure in maniera parziale.

La declaratoria di contumacia dell'appellata Ot. Am., omessa in sede procedimentale, deve essere dichiarata in questa sede. Nel corso del presente giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria, per cui la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2021, nella quale è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'appello è infondato.

Occorre, anzitutto, osservare che l'appellante si è opposto alla decisione di primo grado per error in iudicando in relazione alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione della prova testimoniale, ha contestato la qualificazione della dinamica come tamponamento a catena, lamentando, altresì, che il giudice di primo grado ha ignorato l'accertamento effettuato da parte degli agenti di P.U. intervenuti sul luogo del sinistro.

I motivi di gravame posti dall'appellante vanno esaminati e risolti congiuntamente.

Il giudice di prima istanza ha accolto la domanda sul presupposto che la dinamica del sinistro, compatibile con le deposizioni dei testimoni esaminati e delle risultanze processuali si sia verificato secondo le modalità come prospettate dall'istante.

Oggetto di contestazione è la successione dei tamponamenti tra il veicolo dell'istante e quello della Ot. e tra quest'ultimo e la vettura Me. di proprietà di Ma. Co..

L'attore, in primo grado, ha affermato che, percorrendo la Strada (omissis) per Br., in agro di San Pietro V.co, il proprio veicolo è stato violentemente tamponato dall'autovettura Lancia Musa di proprietà e condotta da Ot. Am. e, successivamente, quest'ultima autovettura è stata tamponata da altra autovettura Me. tg (omissis) (F). Tuttavia, l'appellante ha riferito che, nel momento in cui la Me. del proprio assicurato era giunta sul luogo del sinistro, la Fi. Punto dell'Ar. era stata già tamponata dalla Lancia Musa di proprietà della Ot.. Pertanto, i danni alla persona da questi patiti e quelli riportati dalla sua autovettura non potevano essere ricondotti al tamponamento tra la Me. e la Mu., per cui la Me. poteva essere ritenuta responsabile soltanto dei danni riportati dalla parte posteriore della Mu. e quelli subiti dall'autovettura dell'Ar. sarebbero riconducibili esclusivamente al precedente scontro di detto mezzo con la Mu..

L'appellante ha asserito, infatti, che lo scontro tra la Fi. Punto e la Mu. sarebbe avvenuto già da tempo ed indipendentemente dall'urto da parte della Me. condotta dal

proprio assicurato, trattandosi, quindi, di doppio tamponamento; ha richiamato, a sostegno del proprio assunto, un orientamento della giurisprudenza di legittimità in caso di collisione con un veicolo che precede, che prevede l'applicazione della disciplina dell'art 2054 co. II cc: in caso di scontro tra i veicoli, vi è una presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento, salvo la prova (c.d. prova liberatoria) a carico di tutte le parti coinvolte di non aver potuto evitare il sinistro; pertanto, ha assunto che si tratterebbe di tamponamento a catena di veicoli in movimento e, quindi, la responsabilità dovrebbe essere ripartita in eguale misura tra i conducenti di ciascuna coppia di veicoli intermedi (tamponante e tamponato).

Ebbene, sulla base degli esiti processuali risultano acquisiti al primo giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di conferente valutazione probatoria per la decisione: in via documentale, la produzione dei rilievi fotografici ritraenti la tipologia dei danni riportati dai veicoli antagonisti, nonché l'escussione dei testi Na. Gi. e Pa. Gi. e la ricostruzione operata dagli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato gli accertamenti. Quanto agli esiti delle prove testimoniali espletate nel corso del giudizio di primo grado, occorre rilevare che, in realtà, il primo giudice, nel suo prudente apprezzamento, ha reso una valutazione critica delle dichiarazioni acquisite in atti riconoscendone la rilevanza probatoria e, di conseguenza, l'utilizzabilità processuale. In materia, va precisato che l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio costituiscono gli elementi fondanti del convincimento del giudice, il quale non incontra limite diverso dal dovere di dare conto delle ragioni della decisione, che, tuttavia, non impone anche di discutere e di valutare ogni singolo elemento, oppure di confutare ogni deduzione difensiva: in tale senso non può essere censurato il fatto che il primo giudice ne abbia data rilevanza decisionale, motivandola in relazione ad alcune dichiarazioni testimoniali.

Nel caso di specie, opportunamente il primo giudice ha ritenuto la valenza probatoria delle risultanze della prova testimoniale, tanto da tenerne conto ai fini della decisione, per cui, sotto tale profilo, il motivo di gravame è infondato.

Ed invero, la versione dei fatti di parte appellante è risultata smentita dalla deposizione della teste Pa. Co., terza trasportata dal veicolo dell'attore al momento del sinistro, la quale ha dichiarato che, dopo essere stati tamponati dall'auto Lancia Musa, quest'ultima a sua volta è stata tamponata dall'altra vettura tipo Me.. In particolare, dal tenore della

deposizione del teste, in cui non si fa alcun riferimento alla ricorrenza di considerevoli intervalli di tempo tra uno scontro e l'altro, si evince che i tamponamenti erano avvenuti in rapida successione, non già a distanza di tempo l'uno dall'altro come presupporrebbe, invece, la versione sostenuta da parte dell'appellante. Peraltro, la testimonianza appare attendibile atteso che, nell'occorso, la stessa non ha riportato lesioni personali e, quindi, non vanta alcun interesse – neppure potenziale – all'esito del presente giudizio.

Lamenta, ancora, l'appellante che il giudice di prima istanza non avrebbe tenuto in dovuta considerazione la circostanza che detto teste avrebbe riferito che dopo il sinistro la conducente della lancia Mu. avrebbe dichiarato di avere combinato un guaio, ammettendo, così, la responsabilità del sinistro. Orbene, tale assunzione resa dal teste Pa. Co. non esonera la parte appellante, per andare esente da responsabilità, di fornire la prova "liberatoria" in ordine al fatto che il mancato tempestivo arresto del proprio automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Invero, la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, ha affermato il principio, direttamente ricavabile dalle disposizioni che regolano la circolazione dei veicoli, secondo cui, in caso di collisione, poiché la legge fa carico al conducente del mezzo che segue di essere in grado di garantire "in ogni caso" l'arresto tempestivo del veicolo evitando collisioni con il veicolo che precede (si confronti, nell'attuale formulazione, non modificata sul punto, la lettera dell'art. 149, co. 1, c.d.s.), il fatto stesso della collisione fa sorgere una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, implicante, da un canto, la inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c. c. e, d'altro, l'insorgenza a carico di quest'ultimo conducente dell'onere di fornire la prova "liberatoria" in ordine al mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193, che rileva, appunto, come ai sensi del citato art. 149 C.d.S., comma 1, "il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza", onde, rimanendo "esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2,

egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'autoveicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili"; sulla stessa linea, ed anche per i tamponamenti parziali, v. Cass. 21 settembre 2007, Cass. 23 maggio 2006 n. 12108 e Cass. 15 febbraio 2006 n. 3282, nonché Cass. 5 agosto 2002 n. 11700, Cass.12 novembre 1998 n. 11444 e Cass., 17 agosto 1995 n. 8917).

Anche le dichiarazioni rese dal teste Gi. Na. formano oggetto di conferente valutazione probatoria per la decisione.

L'appellante lamenta, ancora, che il primo giudice non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le risultanze emergenti dal rapporto delle autorità intervenute che avrebbero descritto l'evento come caratterizzato da due distinti tamponamenti, come confermato in sede di prova testimoniale dall'agente verbalizzante. In primo luogo, deve osservarsi che la ricostruzione operata dai Vigili Ur. intervenuti sul posto solo dopo l'accadimento non assume certo valore dirimente: infatti, tutte le circostanze di fatto che gli agenti hanno segnalato di aver accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terze o in seguito ad altri accertamenti costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass., ord., n. 9037 del 1. 4. 2019). Ed invero, i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 24 maggio 2017, n. 13107).

Ebbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che, nell'ipotesi di autovetture ferme e nel caso, ricorrente nel caso di specie, in cui si verifichi un tamponamento a catena, la responsabilità sia ascrivibile al conducente dell'ultimo veicolo. Dunque, responsabile unico dei vari tamponamenti è da ritenersi l'ultimo della fila che, in movimento (e non osservando, anche in questo caso, la distanza di sicurezza) abbia tamponato l'ultimo dei veicoli in sosta che lo precedeva. Da. atti emerge che al

sopraggiungere della Me. tutti i veicoli fossero fermi sulla sede stradale, risultando l'incidente avvenuto poco istanti prima.

Trova quindi applicazione, quindi, il principio generale secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Il codice della strada stabilisce, infatti, che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo, a tutela della sicurezza delle cose e delle persone. Ogni conducente, dunque, deve essere in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Pertanto, in caso di tamponamento, la legge presume la responsabilità del tamponatore salvo che egli dimostri il contrario, ovvero riesca a provare che l'urto si è verificato non per la sua inosservanza della distanza di sicurezza, ma per cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Conclusivamente, il mancato accoglimento dei motivi di impugnazione determina il rigetto del gravame e la conferma della sentenza resa in primo grado. Il racconto dei fatti come reso da parte dell'appellante non è risultato adeguatamente dimostrato, né tecnicamente riscontrato, per cui l'UCI va condannato alla rifusione in favore di Ar. Do. e Vi. As.ni S.p.A. delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà.

Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma XVII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai giudizi iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria

Ugenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1597/2014 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna l'Ufficio Centrale Italiano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Ar. Do. delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 1.300,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

condanna l'Ufficio Centrale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Vi. As.ni S.p.A. delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 1.100,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

nulla sulle spese della sig.ra Ot. Am. rimasta contumace;

condanna l'Ufficio Centrale Italiano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato per l'instaurazione della presente fase del giudizio.

Brindisi, 31 maggio 2021